



REGIONE DEL VENETO

COMUNE DI DANTA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

Prot. N. 69

Cat. ....

Cl. ....

Fasc. ....

giunta regionale

13 GEN. 2015

- 9 GEN 2015

Data

Protocollo N° 6566 /12 Class: E.720.17.1 Prat.

<input type="checkbox"/> sindaco	<input type="checkbox"/> servizi demografici	<input type="checkbox"/> mensol
<input type="checkbox"/> giunta	<input type="checkbox"/> servizi sociali	<input type="checkbox"/> altop
<input type="checkbox"/> consiglio	<input type="checkbox"/> pubblica istruzione N° 1	<input type="checkbox"/> assessor
<input type="checkbox"/> segretario	<input type="checkbox"/> biblioteca	<input type="checkbox"/> commercio
<input type="checkbox"/> affari gen.	<input type="checkbox"/> polizia locale	<input type="checkbox"/> S.U.A.P.
<input type="checkbox"/> ragioneria		<input type="checkbox"/> edilizia
<input type="checkbox"/> personale		<input type="checkbox"/> privata
<input type="checkbox"/> tributasc.		<input type="checkbox"/> lavori
<input type="checkbox"/> ufficio		<input type="checkbox"/> pubblici
<input type="checkbox"/> elettorale		

Oggetto: Informazioni riguardanti l'abbruciamento controllato dei residui vegetali.

Al Comune di

Facendo riferimento alle tante richieste d'informazioni che pervengono dai cittadini soprattutto nei mesi primaverili, in relazione all'abbruciamento dei residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali, viste anche le recenti novità normative in materia, con la presente si invia una breve illustrazione della situazione legislativa riguardante le attività in oggetto.

La Camera dei Deputati infatti, ha convertito il Decreto Legge n. 91 del 2014 nella Legge n. 116 del giorno 8 agosto 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20.08.2014 ed entrata in vigore il giorno successivo. Il testo recita:

b) all'art. 182, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti e ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tali attività possano derivare rischi per la pubblica incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”.

L'art. 56 della Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11 in merito alla Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali recita:

1. È consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti e giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini.
2. Al fine di disciplinare le attività di cui al comma 1, i comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, nell'ambito dei propri regolamenti di polizia rurale dettano la disciplina per la combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali, individuando le aree, i periodi e gli orari e le cautele da adottarsi.
3. Nelle more della adozione o adeguamento dei regolamenti comunali di polizia rurale alle disposizioni di cui al comma 2 è consentita la combustione controllata del materiale residuale vegetale di cui al comma 1 nel rispetto delle seguenti prescrizioni che costituiscono altresì requisiti minimi uniformi cui i comuni conformano i rispettivi regolamenti di polizia rurale:

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste

Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno

Via I. Caffi n. 61 – 32100 Belluno / tel. 0437 946101 fax 0437 946141

PEC: bacinopiavelivenza.belluno@pec.regione.veneto.it



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale


- a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, ad adeguata distanza da edifici di terzi, in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
- b) le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia;
- c) le ceneri derivanti dalla combustione vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

Per quanto attiene a quest'Ufficio, in base a quanto disposto dall'art. 25 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, si autorizzano gli abbruciamenti controllati dei residui vegetali, a meno di 100 metri dal bosco, ai soli fini della prevenzione degli incendi boschivi, previa presentazione di apposita istanza. Tali permessi vengono revocati nei periodi di massima pericolosità.

A tale proposito si allega alla presente un fac-simile di domanda che potrà essere consegnato da codesta amministrazione agli interessati.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore Vicario  
dott. Pierantonio Zanchetta

Settore Tecnico Forestale Dott. P. Zanchetta  
Ufficio: Ufficio Antincendio Boschivo  
Resp. Dott. Fabio Da Re   
Per informazioni: recapito di un referente Tel. 0437946410  
fabio.dare@regione.veneto.it

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste  
**Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno**

Via I. Caffi n. 61 – 32100 Belluno / tel. 0437 946101 fax 0437 946141

PEC: bacinopiavellivenza.belluno@pec.regione.veneto.it



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Alla SEZIONE BACINO IDROGRAFICO  
PIAVE LIVENZA – SEZIONE DI BELLUNO  
Via Caffi, 66  
32100 BELLUNO (BL)

**Oggetto:** RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ACCENSIONE CONTROLLATA DI FUOCO A UNA DISTANZA INFERIORE A 100 METRI DAL BOSCO, AI SENSI DELL'ART. 25 DELLE P.M.P.F. VIGENTI NELLA REGIONE VENETO FINALIZZATO AD EVITARE IL PERICOLO DI INCENDI BOSCHIVI

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
In Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Recapito telefonico \_\_\_\_\_  
in qualità di :  
 Proprietario     Conduttore     Altro

## DICHIARA

che intende accendere un fuoco in area posta nell'interno dei boschi o a meno di 100 m da essi, censita catastalmente in Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),

Località \_\_\_\_\_

come segue:

Foglio \_\_\_\_\_ mappale/n. \_\_\_\_\_;

Foglio \_\_\_\_\_ mappale/n. \_\_\_\_\_;

per il seguente motivo \_\_\_\_\_

Quantità presunta: \_\_\_\_\_

Tipologia del materiale : \_\_\_\_\_

## CONSAPEVOLE

**del quadro giuridico normativo che disciplina la combustione controllata dei residui vegetali**

## CHIEDE

- il rilascio dell'autorizzazione all'abbruciamento controllato, ai sensi dell'art. 25 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestali vigenti nella Regione Veneto finalizzato ad evitare il pericolo di incendi boschivi. L'attività verrà automaticamente sospesa durante i periodi dello Stato di Massima Pericolosità per gli Incendi Boschivi, decretati dalla Regione stessa.

\_\_\_\_ L. DICHIARANTE

DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Informativa ex. Art 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196**

Il D.Lgs n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

L'utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità il rilascio della presa d'atto forestale/autorizzazione per l'abbruciamento.

La gestione dei dati è informatizzata/manuale.

I Vostri dati potranno essere comunicati a Soggetti Pubblici nell'ambito delle finalità di controllo e vigilanza previste dalla Legge.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del conseguimento delle suddette finalità ed il loro eventuale mancato conferimento impedisce il raggiungimento delle stesse.

Il titolare del trattamento è: Regione del Veneto/Giunta Regionale.

Il responsabile del trattamento è il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno.

Come noto, Le competono tutti i diritti previsto dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003. Lei potrà chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

**ISTRUZIONE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA**

La domanda deve essere presentata in carta libera esente da marca da bollo ed inviata all'indirizzo pec in calce alla presente.

*Per ogni chiarimento e/o informazione, potrà essere contattato telefonicamente l'Ufficio Antincendi Boschivi del Settore Forestale Regionale di Belluno: 0437/946410 – fax 0437/946429.*